



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

12
2019

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

PACE E SVILUPPO NELL'EPOCA MODERNA.
IL MODELLO COSTARICENSE

a cura di Laura Costantino,
Ivan Ingravallo, Pamela Martino

DOMENICO GAROFALO

Italia, Costa Rica e diritto del lavoro:
Stay Faraway, so Close



EDIZIONI
SGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna,
Maria Casola, Cira Grippa, Pierluca Massaro,
Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Stefano Vinci

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: stefano.vinci@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340395

<http://edizionidjsge.uniba.it/index.php/i-quaderni>

12
2019 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

PACE E SVILUPPO
NELL'EPOCA MODERNA.
IL MODELLO COSTARICENSE

a cura di Laura Costantino,
Ivan Ingravallo, Pamela Martino

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data
31 dicembre 2019
dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
e messo in linea sul sito <http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni>
ed è composto di 208 pagine.

ISBN 978-88-9428-109-5

REGOLAMENTO DEI QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – DJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- Collana di pubblicazioni del Dipartimento Jonico (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione ad una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- Annali del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito www.annali-dipartimentojonico.org. Essa ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- Quaderni del Dipartimento Jonico, collana di volumi pubblicata on line sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Essa ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata.

Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico.

Il Direttore degli Annali del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

Il Direttore dei Quaderni del Dipartimento Jonico è eletto dal Consiglio di Dipartimento e la sua carica ha durata triennale.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione, secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta, tenendo conto del curriculum del proponente e dei contenuti del lavoro, e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori dirigono i lavori dei Comitati Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti dei referaggi e informano gli autori sull'esito degli stessi, invitandoli alle necessarie modifiche/integrazioni, e, d'intesa con il Coordinamento, decidono la pubblicazione o meno, in caso di pareri contrastanti dei referees.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre collane ha un proprio Comitato Direttivo formato da 4 professori ordinari o associati e 4 ricercatori, tutti incardinati nel Dipartimento Jonico.

I Comitati Direttivi durano in carica tre anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili, salvo diversa delibera del Dipartimento Jonico.

I requisiti per l'ammissione nei Comitati Direttivi sono determinati dal Consiglio di Dipartimento. A seguito di lettera del Coordinatore delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico, gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'articolo 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione sulla loro collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

All'interno del comitato direttivo è stabilita la seguente ripartizione di funzioni: i professori ordinari e associati coadiuveranno il Direttore della Collana nelle procedure di referaggio, mentre i ricercatori cureranno la fase di editing successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione nominato dal Coordinamento delle Pubblicazioni del Dipartimento Jonico.

Art. 6. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di referaggio a "doppio cieco" con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione, preferibilmente ordinari.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei professori ordinari e associati dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 7. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito www.annalidipartimentojonico.org, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on line o cartacea del lavoro,

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* e il file del lavoro in due formati (word e pdf).

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito www.annalidipartimentojonico.org. Nel caso di non corrispondenza, i direttori potranno restituire il file e non ammettere la proposta.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata.

I Direttori comunicheranno agli autori l'avvio della procedura di referaggio e il suo esito.

Espletata positivamente la procedura di referaggio, i responsabili della redazione delle rispettive Collane invieranno agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di editing.

INDICE

Gli Autori	9
BEPI COSTANTINO <i>La fortuna di nascere povero</i>	11
WALTER ANTILLON <i>Costa Rica: Ciudadanos, Trabajadores, Naturaleza</i>	23
PACE E SVILUPPO NELL'EPOCA MODERNA. IL MODELLO COSTARICENSE	
DOMENICO GAROFALO <i>Italia, Costa Rica e diritto del lavoro: Stay Faraway, so Close</i>	37
ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ <i>Actividad agraria y cambio climático</i>	51
LAURA COSTANTINO <i>Fame e povertà: un binomio imperfetto</i>	85
PAOLO PARDOLESI <i>Il Judicial Review in Costa Rica come ponte tra Common Law e Civil Law</i>	97
PAMELA MARTINO <i>Pacifismo e cultura costituzionale in Costa Rica: il ruolo della Sala constitucional</i>	109

FRANCESCO PERCHINUNNO <i>Considerazioni sul diritto alla pace negli ordinamenti costituzionali dell'Italia e della Costa Rica</i>	131
IVAN INGRAVALLO <i>I diritti umani in Costa Rica alla luce dell'Universal periodic review del 2019</i>	143
MARIA LAURA SPADA <i>Recupero giudiziale dei crediti e crescita economica</i>	155
MARIA CASOLA <i>Man, Family and Society: From the Experience of Ancient Roma up to Nowadays</i>	173
GIUSEPPE LIVERANO <i>Educazione e politica nel modello culturale costaricense di Oscar Arias Sánchez: punti di forza e criticità per l'elaborazione di uno stile civilmente responsabile</i>	183
PIERLUCA TURNONE <i>Per una pedagogia della pace (perpetua). Una proposta filosofico-educativa tra Kant e Maritain</i>	195

DOMENICO GAROFALO

ITALIA, COSTA RICA E DIRITTO DEL LAVORO:
*STAY FARAWAY, SO CLOSE**

ABSTRACT

Il contributo effettua un'analisi comparata Italia – Costa Rica delle disposizioni dedicate dai rispettivi testi costituzionali alla tutela dei lavoratori e dei diritti sociali, evidenziandone le diversità ma soprattutto le affinità che rendono i due Paesi molto più vicini di quanto non lo siano geograficamente.

The A. makes a comparison between Italian and Costa Rica Constitutions. The analysis focuses specifically on the provisions concerning workers protection and social security rights, pointing out the main differences and the similarities which bring these countries closer in spite of their geographical position.

PAROLE CHIAVE

Diritto comparato, diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto della previdenza sociale

Comparative Law, Labor Law, Trade Union Law, Social Security Law

SOMMARIO: 1. L'importanza della comparazione. – 2. Due Costituzioni allo specchio. – 3. Uno Stato orientato al benessere degli abitanti. – 4. La tutela costituzionale nel rapporto di lavoro. – 5. La libertà, la tutela sindacale e il diritto di sciopero (e serrata). – 6. La previdenza e l'assistenza sociale. – 7. Osservazioni conclusive.

1. L'occasione di studio del modello costituzionale costaricense, offerta dai *Quaderni* degli Annali del Dipartimento Jonico, non può che attingere al metodo comparativo, determinante per comprendere bisogni comuni e modi migliori per individuare soluzioni soddisfacenti.

L'approccio comparatistico non è, ovviamente, univoco, potendosi accostare alla comparazione come ricerca storica¹, ovvero come analisi strutturale del diritto.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema *peer review*.

1. Cfr. G. Gorla, voce *Diritto comparato*, in *Enc. dir.*, vol. XII, Giuffrè, Milano 1963, p. 928 ss. Sul metodo di ricerca fondato sulla ricostruzione storica, quale occasione offerta al giurista di appropriarsi di strumenti d'indagine che promettono di rivelare risultati sorprendenti, v. D. Noviello, *Il regime dei*

to², non escludendo la possibilità di ritenere «errato privilegiarne uno a danno dell'altro o, peggio, attribuire all'uno piuttosto che all'altro il titolo esclusivo per rappresentare il "vero" diritto comparato»³, atteso che l'essenziale «è che il comparatista renda espliciti i fini della sua ricerca, e si avvalga delle metodologie ad essa appropriate».

La comparazione implica una naturale apertura verso soluzioni e sistemi ignoti, ragion per cui non si può che convenire con Ascarelli quando, a ridosso del secondo dopoguerra, si doleva della chiusura della dottrina nei confronti degli ordinamenti stranieri, «una specie di provincialismo intellettuale che mette facilmente capo a un bizantinismo auto-soddisfatto»⁴.

Si tratta, quindi, di una operazione coraggiosa, se è vero com'è vero che nell'accezione più corretta «comparare significa – dopo avere analizzato il *comparandum*, ossia quello che si assume a oggetto di analisi – fare i confronti, con tutte le premesse, le conseguenze, le implicazioni, i problemi e le scelte valutative che ciò comporta», di fatto una sorta di salto nel buio⁵.

Da quanto appreso, la Repubblica della Costa Rica ha una Costituzione unica al mondo, trattandosi dell'unico Stato che ha espressamente rinunciato ad un esercito permanente, prevedendo il ricorso ad un organismo militare solo in via del tutto eccezionale⁶.

La vocazione pacifista della Costa Rica trascende il profilo giuridico e permea la politica del piccolo Stato centroamericano, come ha dimostrato l'azione del presidente Oscar Arias Sánchez il quale nel 1986 ha varato un piano di pace nell'America Centrale, che gli è valso il Premio Nobel per la pace nel 1987⁷.

A ben guardare, il metodo comparatistico non serve solo per evidenziare ciò

fatti nei processi civili di civil law e common law (un'indagine storica comparatistica), in www.comparationediritto.it, settembre 2011, spec. p. 1. Ancor prima T. Ascarelli, *Premesse allo studio del diritto comparato*, in Id., *Saggi giuridici*, Giuffrè, Milano 1949, p. 12.

2. R. Sacco, *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino 1980, ma più recentemente, R. Sacco, P. Rossi, *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino 2019.

3. Cfr. V. Denti, *Diritto comparato e scienza del processo*, in R. Sacco (a cura di), *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1980, spec. p. 213.

4. T. Ascarelli, *Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione*, Giuffrè, Milano 1952, spec. p. 43.

5. L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Giappichelli, Torino 2017, spec. p. 3.

6. «Artículo 12. – Se proscriben el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva».

7. Emblematica a tal proposito la motivazione formulata dall'Accademia di Svezia per il conferimento del premio: «for his work for peace in Central America, efforts which led to the accord signed in Guatemala on August 7 this year».

che separa, ma consente anche di apprezzare eventuali elementi di tangenza ordinamentale, si pensi al comune sentire costituzionale rispetto all'inviolabilità della persona e della vita umana, ovvero alle garanzie offerte in tema di libertà positive e negative.

2. La Costituzione della Repubblica della Costa Rica (c.d. *Constitución Política*) è stata approvata il 7 novembre 1949⁸ ed è quindi coeva rispetto alla nostra Carta Costituzionale; entrambe richiedono leggi costituzionali per eventuali modifiche.

A fronte di un articolato di pari ampiezza, la Carta qui indagata si caratterizza per disposizioni di estremo dettaglio.

Per contro, ad una differenza strutturale evidente, rappresentata dalla separazione in due parti della Carta italiana, a sua volta articolate in titoli e sezioni, sembra corrispondere quanto meno una sostanziale similitudine, atteso che la parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana può ritenersi idealmente sovrapponibile ai Titoli IX e seguenti di quella costaricense, nonostante quest'ultima si presenti come un corpo unico, senza suddivisioni in parti, ma solo in titoli e capitoli.

La centralità del lavoro nella Costituzione italiana emerge sin dal suo esordio⁹ e riaffiora in numerose sue parti, a partire dai tre importantissimi richiami contenuti nei primi dodici articoli dedicati ai principi fondamentali, per assumere connotazione centrale nel Titolo III della parte prima, riservato ai rapporti economici, ove il sintagma lavoro *et similia* compare ben diciannove volte su ventisei richiami attinenti alla materia di riferimento.

Anche nella Carta della Costa Rica i Costituenti hanno tenuto nella dovuta considerazione i diritti sociali rinvenibili nel perimetro del Titolo V, rubricato "*Derechos y garantía sociales*", che comprende gli artt. 50-74, sebbene non tutte le disposizioni in questione rilevino sotto il profilo lavoristico, sindacale o previdenziale, ma di fatto solo quelle successive all'art. 56¹⁰, con l'unica eccezione rappresentata dall'art. 50, co. 1, Cost. c. r.

Paradigmatico a tal proposito è il contenuto dell'art. 68 Cost. c. r., che vieta

8. Cfr. C. Obregón Quesada, *Las Constituciones de Costa Rica 1812-2006*, vol. V, Editorial Universidad de Costa Rica, San José 2009.

9. V. C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Dir. lav.*, 1954, I, p. 148 ss.; G.F. Mancini, *Il diritto al lavoro rivisitato*, in *Pol. dir.*, 1973, p. 691 ss.; C. Mortati, *Sub art. 1*, A. Barbera, *Sub art. 2*, U. Romagnoli, *Sub art. 3*, 2° comma, tutti in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1975.

10. Giova precisare che non saranno considerate le seguenti disposizioni: art. 65 (in tema di promozione dell'edilizia popolare e di creazione del patrimonio familiare del lavoratore, inteso quest'ultimo come istituto giuridico volto alla protezione dell'abitazione principale, rendendola inattaccabile da possibili iniziative di terzi che la vogliano sottrarre alla famiglia); art. 69 (in materia di contratti di partenariato rurale – aparcería – secondo un modello giuridico non dissimile dalla nostra mezzadria).

qualsivoglia discriminazione rispetto al salario, benefici o condizioni di lavoro tra costaricani e stranieri, o rispetto ad alcuni gruppi di lavoratori, sebbene a parità di condizioni, dovrebbe essere preferito il lavoratore costaricense.

Si tratta di una declinazione specifica del principio di uguaglianza formale, sulla falsariga dell'art. 3, co. 1, della nostra Costituzione¹¹, sebbene temperato da una singolare forma di tutela del cittadino che sembra evocare una sorta di mantra politico abbastanza in voga negli ultimi tempi in Italia ("prima gli italiani"), addirittura costituzionalizzato nella Carta Fondamentale della Costa Rica. Ad ogni modo, fa parte del patrimonio giuslavoristico costaricense il principio della sostanziale disuguaglianza tra datore e lavoratore (c.d. *principio protector*¹², oltre che del *favor laboratoris*)¹³ e la convinzione, radicata nella dottrina giuslavoristica costaricense, che «*La igualdad en este Derecho no es la salida, es la meta*», intendendosi l'uguaglianza come metà finale¹⁴.

Il Titolo V della Costituzione costaricense è composto da un solo capitolo («*capítulo unico*»), diversamente da altri titoli, sottoarticolati in più parti, e ciò consente di comprendere anche il riferimento ad esso contenuto nell'art. 74, disposizione di chiusura del titolo, ove si stabilisce l'inalienabilità dei diritti e dei benefici di cui al presente capitolo e la natura sostanzialmente enunciativa e non esaustiva della loro enumerazione, che non esclude la possibilità che ne siano riconosciuti altri, derivanti dal «*principio cristiano de justicia social*e» (cioè dal principio cristiano di giustizia sociale) e indicati dalla legge.

I diritti e i benefici di cui innanzi saranno applicabili allo stesso modo a tutti i fattori che concorrono al processo di produzione e regolati in una legislazione sociale e del lavoro, al fine di garantire una politica nazionale permanente di solidarietà.

3. La prima disposizione rilevante in materia lavoristica rinvenibile nella Costituzione costaricense prevede che «El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado

11. Su cui v. A.S. Asgrò, *Sub art. 3, 1° comma*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, cit., p. 123 ss.

12. Sul predetto principio e sugli strumenti funzionali al riequilibrio (basti pensare alla *huelga*, cioè al diritto di sciopero), cfr. *Sala constitucional* 12 agosto 2011, n. 10832.

13. V. L.A. Arias, *Curso de Derecho Laboral Individual*, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, 1991, spec. pp. 67-70, secondo cui «En presencia de distintas normas, provenientes de diferentes fuentes, casuísticamente, debe prevalecer la norma más favorable al trabajador [...]. No –se– “deroga”, entonces, la norma desechada»; con riferimento alla dottrina italiana, di rigore v. A. Cessari, *Il favor verso il prestatore di lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano 1966.

14. In tal senso cfr. L.A. Arias, *Principales principios del derecho laboral individual*, in *Rivista Judicial*, 105, 2012, p. 125 ss., spec. p. 128.

reparto de la riqueza». Si tratta dell'art. 50, co. 1, Cost. c. r., che non ha eguali espliciti nell'omologa Carta italiana, ove non si rinviene il benessere quale obiettivo costituzionalizzato, ma l'impegno della Repubblica a rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, co. 2 Cost.)¹⁵.

L'obiettivo del «massimo benessere» viene affidato all'organizzazione e alla stimolazione della produzione e della distribuzione più adeguata della ricchezza, collocando la Costa Rica non di certo tra le economie liberali, ma sicuramente tra quelle caratterizzate da elementi di eterodirezione economica e fiscale, al pari dell'Italia; da noi si pensi all'esperienza delle partecipazioni statali, al robusto apparato incentivante che tuttora caratterizza le politiche del lavoro e che in passato ha contraddistinto alcuni settori produttivi strategici, nonché alle politiche redistributive di carattere fiscale (ad esempio il corposo sistema di deduzioni e detrazioni dal reddito) e non solo (da ultimo il reddito di cittadinanza). L'addentellato costituzionale è senza dubbio l'art. 41, co. 3, ove si fa esplicito cenno all'iniziativa economica pubblica, indirizzata e coordinata a fini sociali¹⁶.

L'art. 56 della Costituzione costaricense ratifica la visione umanista e cristiana del lavoro¹⁷, condensando in una sola disposizione una doppia dichiarazione¹⁸ ed una serie di principi fondamentali quali:

- il diritto al lavoro, quale diritto dell'individuo e obbligo con la società;
- il dovere di garantire a tutti un'occupazione onesta e utile;
- il dovere di impedire che dall'occupazione derivino compromissioni per la

15. Su cui v. F. Galgano, *Sub art. 41*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, vol. II, Zanichelli-II Foro Italiano, Bologna-Roma 1982.

16. Cfr. U. Romagnoli, *Sub art. 3, 2° comma*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, cit.

17. Così H. May Cantillano, *El derecho constitucional al trabajo*, in *Boletín Jurídico Virtual IUS Doctrina*, 2011, p. 110 ss., spec. p. 114.

18. «[...] En reiteradas ocasiones se ha señalado que el artículo 56 constitucional contiene una doble declaración: una, la de que el trabajo es un derecho del individuo y otra, la de que el Estado garantiza el derecho a la libre elección del trabajo que en su conjunto constituyen la denominada "Libertad de Trabajo". Dicha garantía significa que los habitantes de la República se encuentran facultados para escoger entre el sinnúmero de ocupaciones lícitas la que más convenga o agrade al administrado para el logro de su bienestar y, correlativamente, el Estado se compromete a no imponerle una determinada actividad y respetar su esfera de selección... En el sector público el derecho al trabajo se manifiesta como expresión de otro principio, el de acceso a los cargos según el mérito y capacidad del aspirante y todo ello dentro de una relación de servicio. La Constitución Política en los artículos 191 y 192, establece un régimen de empleo público estatutario, que promueve la especialidad para el servidor público, garantiza su estabilidad en el empleo, así como el ingreso previa comprobación de la idoneidad [...]». *Sala constitucional* 5 luglio 2019, n. 12230.

libertà o la dignità dell'uomo, ovvero degradino il suo lavoro alla condizione di semplice merce («*degraden su trabajo a la condición de simple mercancía*»), con la costituzionalizzazione del principio contenuto nella Dichiarazione di Filadelfia dell'OIL del 10 maggio 1944;

– la protezione da parte dello Stato della libertà di scelta del lavoro da parte della persona.

In primo luogo, si registra una certa affinità (ma senza arrivare ad una perfetta sovrapponibilità) tra l'art. 4 Cost. it.¹⁹ e l'art. 56, primo periodo, Cost. c. r., atteso che la «*obligación con la sociedad*» appare decisamente più cogente del «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

Quanto al diritto al lavoro, riconosciuto in entrambe le Costituzioni quale diritto fondamentale dell'individuo²⁰, esso non va inteso certamente quale “diritto al posto di lavoro”, specie a tempo indeterminato²¹, ma come impegno della Repubblica a creare le condizioni che consentano all'individuo di reperire una occupazione²².

Il riferimento esplicito presente nella Costituzione costaricense alla dignità dell'uomo, poi, crea un ulteriore ponte tra le due Carte fondamentali, visti i plurimi riferimenti al medesimo concetto nella nostra Costituzione, ove essa è intesa quale dignità sociale «in quanto riferita all'uomo, giammai chiuso solipsisticamente nella sua individualità, ma *in societate*, in comunione, cioè con gli altri simili»²³.

Il compito che la Costituzione della Costa Rica affida allo Stato è quello di farsi difensore dei lavoratori, di evitare che il lavoro, da mezzo di affrancamento dai bisogni, sia esso stesso causa di bisogni, affermandosi l'esistenza di un «*derecho constitucional al progreso por el trabajo*» e riponendo grande fiducia nella contrattazione collettiva²⁴.

19. Sul punto sia consentito il rinvio a D. Garofalo, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Cacucci, Bari 2004, ed alla dottrina ivi citata.

20. Cfr. *Sala constitucional* 2 settembre 2016, n. 12497.

21. Sul punto v. A. Baldassarre, voce *Diritti sociali*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. IX, spec. p. 14.

22. Esemplificativamente, v. il 4° considerando del decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017, istitutivo del *Programa Nacional de Empleo* – ProNaE (su cui v. *infra*), che al fine di favorire la generazione di occupazione e reddito, lo sviluppo sociale e la democratizzazione dell'economia, (prevede che) lo Stato deve sviluppare azioni quali: la formazione e la protezione delle risorse umane del Paese; l'espansione delle opportunità di lavoro delle persone che vivono in condizioni di povertà del settore agricolo, del settore informale urbano e di quelli a rischio sociale; il sostegno all'autogestione della comunità e alle iniziative socio-produttive; la promozione della protezione dell'ambiente e l'uso responsabile delle risorse naturali.

23. Al tema ha dedicato dense ed ampie riflessioni S. Laforgia, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, ESI, Napoli 2018, cap. II, par. 3.

24. H. May Cantillano, *El derecho constitucional al trabajo*, cit., spec. p. 117 ss.

L'orientamento della Costa Rica verso la tutela del benessere trova a sua volta addentellato normativo ulteriore nella promozione esplicita della creazione di cooperative, come mezzo per facilitare migliori condizioni di vita per i lavoratori (art. 64, Cost. c. r.)²⁵, non dissimilmente dal riconoscimento nella nostra Costituzione della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata (art. 45, Cost. it.)²⁶.

4. La tutela costituzionale del (diritto del) lavoro in termini comparatistici tra Italia e Costa Rica sembra essere diversa, se ci si limita al profilo puramente formale, essendo caratterizzata da una normazione per principi nella Costituzione italiana, mentre è decisamente più particolareggiata nella Constitución Política costaricense; se si guarda, però, all'ispirazione di fondo che anima il *derecho laboral individual*, le distanze si riducono in modo sorprendente, fino ad annullarsi; può richiamarsi a tale riguardo la c.d. *Primacia de la Realidad*, e cioè la prevalenza della effettività della condizione di lavoro rilevata, in palese funzione antifraudolenta²⁷.

Decisamente più articolato è l'apparato normativo costaricense in tema di retribuzione. Infatti, a fronte dello scarno contenuto dell'art. 36 Cost. it.²⁸, per effetto della mancata attuazione dell'art. 39 Cost.²⁹, la sostanziale lacuna normativa è stata colmata dal "diritto pretorile", attingendo al disposto dell'art. 2099 c. c., interpretato in funzione sostitutiva e non integrativa del regolamento contrattuale, mentre l'art. 57 Cost. c. r. prevede in modo esplicito il diritto di ogni lavoratore ad un salario minimo³⁰, fissato periodicamente³¹, per una normale giornata lavorativa, che gli fornirà benessere ed esistenza dignitosa e che sarà sempre lo stesso per lo stesso

25. V. *Sala constitucional* 4 settembre 2002, n. 8587.

26. V. F. Merusi, *Sub art. 46*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, vol. III, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1980.

27. Sulla funzione antifraudolenta del *derecho del Trabajo* cfr. G. Cascante, *Teorías Generales del Derecho del Trabajo*, IJSA, San José 1999, spec. p. 224.

28. Su cui v. T. Treu, *Sub art. 36*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Articoli 35-40. Rapporti economici*, vol. I, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma 1979, p. 72 ss.

29. Cfr. G. Giugni, *Sub art. 39*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Articoli 35-40. Rapporti economici*, vol. I, cit.

30. Sulla differenza tra salario minimo e giusto salario cfr. H. May Cantillano, *El derecho constitucional al trabajo*, cit. p. 110 ss., spec. p. 121, secondo il quale «Debe entonces distinguirse los conceptos salario justo y salario mínimo, ambos de rango constitucional y supra legal. El salario mínimo no satisface ni agota los alcances del concepto salario justo pues este último es más amplio y complejo. Y por otra parte el salario justo no queda satisfecho con una política de salarios mínimos».

31. Ascrive a «violazione della dignità dell'essere umano» il pagamento non tempestivo dei salari dei lavoratori, *Sala constitucional* 12 febbraio 1997, n. 000942.

lavoro³² in identiche condizioni di efficienza³³, rimettendo la fissazione del salario minimo ad un organismo tecnico individuato dalla legge, con l'unica eccezione relativa alla predeterminazione costituzionale del costo del lavoro straordinario, come prevista dall'art. 58 Cost. c. r. (*infra*).

Del pari particolareggiata è la disciplina dell'orario di lavoro che in Italia è completamente rimessa alla legislazione ordinaria, con l'unica eccezione relativa all'intangibilità ed irrinunciabilità del riposo settimanale e annuale (cfr. art. 36, commi 2 e 3, Cost. it.)³⁴. Sul punto, giova evidenziare che la Carta costaricense adotta una disciplina dettagliata non solo in tema di riposo, ma soprattutto in materia di orario. Infatti, con riferimento al primo profilo, si prevede che tutti i lavoratori abbiano diritto a un giorno di riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro e a ferie annuali retribuite, la cui durata e opportunità sono rimesse alla legislazione ordinaria³⁵, precisandosi che in nessun caso comprenderanno meno di due settimane per ogni cinquanta settimane di servizio continuo e comunque senza pregiudicare casi eccezionali molto qualificati individuati dal legislatore (art. 59, Cost. c. r.).

Quanto, invece, alla disciplina dell'orario di lavoro, è la Costituzione costaricense a prevedere direttamente che la normale giornata di lavoro diurno non possa superare le otto ore al giorno e le quarantotto alla settimana, mentre il turno notturno è inderogabilmente fissato in sei ore al giorno e trentasei ore settimanali. A sua volta, il lavoro straordinario deve essere remunerato con il cinquanta per cento in più rispetto alle retribuzioni previste, ad eccezione di casi altamente qualificati, come stabilito dalla legge (art. 58, Cost. c. r.)³⁶.

32. Sulla parità retributiva, v. *Sala constitucional* 12 aprile 1994, n. 1727, secondo cui il lavoro svolto da dipendenti pubblici in relazione a lavoratori del settore privato non è paragonabile anche se riferito agli stessi compiti.

33. In senso adesivo v. l'art. 167 del Código de Trabajo, secondo cui «A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo en este tanto los pagos por cuota diaria, cuando las percepciones servicios como el de habitación y cualquier otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor ordinaria». Per una critica cfr. G. Cabanellas, *Los Conflictos Colectivos de Trabajo y su Solución*, ED. Helista SRL, Buenos Aires 1979, spec. p. 577, secondo cui trattasi di principio difficile, se non impossibile, da realizzare data la diversità e la differenziazione delle situazioni tra persone e Paesi, che funzionerebbe solo come «livellamento nelle basi minime della rispettiva remunerazione».

34. Invero, al pari del diritto del lavoro italiano, la «*irrenunciabilidad*» di alcuni diritti dei lavoratori è uno dei principi cardine del *derecho del Trabajo* costaricense, a sua volta frutto dell'influenza del diritto iberico, che lo utilizza come elemento di riequilibrio dell'inferiorità del lavoratore nella relazione col datore; M. Olea, M. Casas, *Derecho del Trabajo*, XII ed., Universidad de Madrid, Madrid 1991, spec. p. 861.

35. Ma sul contemperamento tra esigenze datoriali e dei lavoratori alla fruizione delle ferie v. *Sala constitucional* 31 luglio 2007, n. 11004.

36. Esemplificativamente, si pensi al caso dell'orario degli appartenenti alle Forze di Polizia, su cui v. *Sala constitucional* 12 aprile 1994, n. 723.

Con una scelta singolarmente antitetica, la Costituzione della Costa Rica rimette alla disciplina legislativa ordinaria la protezione delle c.d. fasce deboli³⁷, e cioè donne e minori, riservando ad esse una protezione speciale (art. 71 Cost. c. r.), mentre sul punto appare decisamente più pregnante il contenuto del nostro art. 37 Cost. it.³⁸, orientato soprattutto verso garanzie di tutela paritaria (*in primis*) tra lavoratore e lavoratrice, ovvero tra lavoratore adulto e minore, nonché assicurando costituzionalmente la previsione di condizioni di lavoro che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, con una speciale adeguata protezione della madre e del bambino. La Costituzione italiana, poi, introduce il concetto di limite minimo di età per l'ammissione al lavoro, sebbene affidandone la fissazione alla legge ordinaria.

Quanto alla tutela di chi è privo di occupazione, in Costa Rica non v'è differenza tra disoccupazione ed inoccupazione³⁹, rilevando ai fini della tutela la condizione dell'essere privo di lavoro, a differenza del nostro sistema che alla pregressa occupazione (e contribuzione) subordina il sostegno al reddito (NASpI).

La tutela della salute dei lavoratori, riconducibile in Italia all'art. 32 Cost., riceve del pari in Costa Rica una autonoma dignità costituzionale, visto che ogni datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per l'igiene e la sicurezza sul lavoro nelle proprie aziende (art. 66, Cost. c. r.), così costituzionalizzandosi il nostro art. 2087 c. c.

Può ritenersi sostanzialmente collocata sui medesimi *standard* la tutela offerta dai due Paesi alla formazione professionale e culturale dei lavoratori, visti i contenuti rispettivamente degli artt. 35, co. 2, Cost. it., e 67 Cost. c. r.⁴⁰, sebbene non vada sottostimata la maggiore pregnanza di quest'ultima disposizione rispetto alla prima, atteso che se l'Italia «Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori», la Costa Rica «velará por la preparación técnica y cultural de los trabajadores» (cioè assicurerà la preparazione tecnica e culturale dei lavoratori).

37. La legislazione ordinaria costaricense, andando oltre la prescrizione costituzionale, ha inteso tutelare anche altre fasce deboli, denominate «*Grupos con problemas específicos de empleo*», con tale locuzione intendendosi quelle persone che, a causa della loro condizione sociale, incontrano problemi nel reperire un lavoro o un'attività produttiva per conto proprio, come: madri adolescenti, giovani a rischio sociale, anziani, disabili.

38. Cfr. T. Treu, *Sub art. 37*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Articoli 35-40. Rapporti economici*, vol. I, cit.

39. Cfr. l'art. 4, co. 1, lett. b), del decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017, che per disoccupato involontario intende: «Toda persona mayor de quince años que se encuentra sin empleo, ya sea porque lo busca por primera vez, porque lo ha perdido».

40. Sull'art. 67, Cost. c. r., quale «espresión específica del mandato más general del primer párrafo del artículo 50 que obliga al Estado a procurar «el mayor bienestar a todos los habitantes del país», cfr. *Sala constitucional* 6 ottobre 1997, n. 6346.

La tutela giurisdizionale del lavoro non trova specifica menzione nella Costituzione italiana, ivi vietandosi la creazione di giudici straordinari o speciali, ma ammettendosi l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate per determinate materie (art. 102). Tale facoltà è stata esercitata, com'è noto, proprio in riferimento alla tutela del lavoro e della previdenza sociale, attraverso la creazione delle sezioni lavoro presso i Tribunali, le Corti d'Appello e la Suprema Corte di Cassazione, cui è stata conferita la competenza a giudicare in particolari materie attinenti al lavoro.

La differenza nel diritto costituzionale costaricense consiste nella specifica previsione relativa alla istituzione di una giurisdizione del lavoro, dipendente dalla magistratura (art. 70, Cost. c. r.). Per l'effetto, la Costa Rica non ha solo un rito speciale, ma ha una vera e propria giurisdizione separata in materia lavoristica, come si evince dal Titolo X del Código de Trabajo de Costa Rica (artt. 420 ss.), come modificato dalla legge n. 9343 del 25 gennaio 2016.

5. Le disposizioni costituzionali italiane in materia sindacale, com'è noto, sono solo due e cioè gli artt. 39 e 40, la prima sulla libertà e organizzazione sindacale e la seconda sull'esercizio del diritto di sciopero⁴¹. Pertanto per effetto della mancata attuazione dell'art. 39, commi 2, 3 e 4, Cost. it., tutto il diritto sindacale poggia a livello costituzionale sul primo comma, ivi prevedendosi che l'organizzazione sindacale è libera. Quanto al diritto di sciopero, l'art. 40 ne riconosce la titolarità, rimettendone la regolazione alla legge ordinaria; rinvio che ha trovato parziale attuazione con la legge n. 146/1990 limitatamente ai servizi pubblici essenziali.

La repubblica costaricense, invece, chiarisce subito che il concetto di libera sindacalizzazione è biunivoco, garantendo la libertà sindacale ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma circoscrivendola al solo scopo di ottenere e conservare benefici economici, sociali o professionali (art. 60, Cost. c. r.)⁴². Inoltre, viene espressamente vietato l'esercizio della direzione o dell'autorità nei sindacati agli stranieri, divieto su cui la Corte costituzionale costaricense non ha voluto prendere posizione⁴³.

41. V. U. Romagnoli, *Sub art. 40*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Articoli 35-40. Rapporti economici*, vol. I, cit.

42. Sull'intima correlazione tra gli artt. 60 e 25 Cost. c. r., sul diritto di associazione, v. *Sala constitucional* 31 gennaio 2006, n. 9523, n. 1101, secondo cui la Costituzione «establece el derecho de trabajadores y patronos de asociarse con el fin de obtener beneficios económico-sociales, ya sea por medio de Sindicatos de Trabajadores o Cámaras Patronales. Ese derecho de Asociación debe ir siempre acompañado de la libertad que tienen los sujetos de afiliarse y desafiliarse de la agrupación a que pertenecen, todo con el objeto de resguardar el principio fundamental de la libertad. Desde esa óptica, a los trabajadores se les reconoce su derecho al libre ingreso a la Asociación, pero correlativamente también el derecho de libre desafiliación».

43. «es la propia Constitución Política -por voluntad del constituyente originario- la que prohíbe, de forma absoluta, el acceso de los extranjeros en la dirección de los sindicatos. Finalmente, este Tribu-

Anche sulla disciplina dello sciopero, la Costa Rica dimostra una straordinaria sensibilità verso una posizione tendenzialmente paritaria tra datori di lavoro e lavoratori⁴⁴, riconoscendo il diritto dei datori di lavoro alla serrata e quello dei lavoratori a scioperare, tranne nei servizi pubblici⁴⁵, in conformità alle determinazioni di legge, vietandosi qualsiasi atto di coercizione o violenza (art. 61, Cost. c. r.)⁴⁶.

Quanto al rapporto tra legge ed autonomia collettiva, la Costituzione costaricense in modo chiaro conferisce «*fuertza de ley*» ai contratti collettivi di lavoro che sono conclusi tra i datori di lavoro o i sindacati dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori legalmente organizzati (art. 62 Cost. c. r.)⁴⁷, marcando un punto di notevole distanza rispetto al nostro sistema.

6. Il sistema di sicurezza sociale italiano si fonda, com'è noto, sull'art. 38 Cost. che costituzionalizzando l'idea di sicurezza sociale, prevede, *in primis*, il diritto del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale; secondariamente, il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria; infine, per inabili e minorati si prevede il diritto all'educazione e all'avviamento professionale, demandando la realizzazione dei compiti predetti ad organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, dichiarando, altresì, libera l'assistenza privata⁴⁸, così creando un ponte ideale con il passato ma anche con il futuro vista la recente diffusione del welfare privato in funzione integrativa ma anche sostitutiva di quello pubblico.

La Costituzione della Costa Rica, invece, scinde gli eventi da proteggere, riservando alla tutela della disoccupazione l'intero art. 72, ivi prevedendosi un sistema

nal carece de competencia para conocer de una eventual impugnación de esa norma constitucional» *Sala constitucional* 21 giugno 2017, n. 9523.

44. Ed infatti, secondo *Sala constitucional* 27 febbraio 1998, n. 1317, lo sciopero e la serrata «constituyen medidas de presión legítimas o medios de defensa de los intereses de los trabajadores y empleadores que se perfilan como el derecho de incumplir transitoriamente el contrato de trabajo, de conformidad con la legislación nacional vigente, con el propósito de preservar, afirmar y perseguir los intereses que enuncia la propia Constitución y a los que el Estado debe procurar los adecuados cauces jurídicos e institucionales».

45. V. L. Figueroa Henríquez, *La huelga: la huelga en los servicios esenciales*, Editorial Académica Española, Saarbrücken 2012.

46. In argomento cfr. B. van Der Laet Echeverría, *Huelga y paro en Costa Rica: Límites al Derecho de Huelga*, Editorial Juricentro, Costa Rica 1979.

47. Sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva, specie sulla capacità di quest'ultima di derogare alla prima v. *Sala constitucional* 19 dicembre 2007, n. 18485.

48. V. M. Persiani, *Sub art. 38*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Articoli 35-40. Rapporti economici*, vol. I, cit.

permanente e tecnico per la protezione dei disoccupati involontari, procurando loro il reinserimento lavorativo.

In sostanza, si collega già a livello costituzionale la tutela del sostegno al reddito del lavoratore disoccupato con quella nel mercato del lavoro. Ed infatti, questo collegamento trova paradigma nel Programa Nacional de Empleo – ProNaE, di cui al decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017, in attuazione del citato art. 72, inteso come iniziativa guidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per promuovere l'occupazione e contribuire allo sviluppo di progetti che hanno un impatto positivo sulle condizioni economiche e sociali delle comunità e delle persone che partecipano alla loro esecuzione⁴⁹.

Il ProNaE consiste nella concessione di sussidi economici non rimborsabili alle persone che desiderano migliorare le proprie condizioni di occupabilità⁵⁰, attraverso progetti di formazione, promozione di idee produttive o sviluppo del lavoro comune, con principale attuazione nelle zone della Costa Rica caratterizzate dai maggiori problemi economici e sociali, in base ai tassi di disoccupazione, sottoccupazione e povertà, oltre che in luoghi che, a causa del loro isolamento geografico, mancano di infrastrutture di base, potendo anche intervenire in situazioni particolari, quando viene decretata l'emergenza nazionale o locale⁵¹, secondo meccanismi analoghi alla nostra condizionalità⁵².

Alla tutela dell'evento disoccupazione, si affianca quella relativa ad altri ricorrenti eventi generatori di bisogno, quali malattia, disabilità, maternità, vecchiaia e morte, dai quali la Costa Rica ha inteso proteggere i propri lavoratori, approntando una tutela minima⁵³, attraverso l'istituzione di una assicurazione sociale in loro favore, finanziata da un sistema di contribuzione obbligatoria, affidato ad una istituzione autonoma denominata *Caja Costarricense de Seguro Social*⁵⁴, con una

49. V. l'art. 1, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017.

50. Sulla individuazione dei beneficiari e dei requisiti da possedere per l'accesso al ProNaE, v. l'art. 9, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017.

51. V. l'art. 7, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017.

52. Cfr. l'art. 19, decreto esecutivo n. 29044-TS-COMEX del 2017.

53. Cfr. sul punto *Sala constitucional* 18 giugno 2010, n. 10892, secondo cui le norme contenute negli artt. 63, 73 e 74 della Costituzione politica, in relazione alla sicurezza sociale, costituiscono il minimo e il non massimo, in modo che il legislatore che utilizza la sua libertà di configurazione, possa sviluppare questi precetti e persino espanderli, al fine di estenderli ad altri settori della popolazione, non spettando alla Corte costituzionale esercitare il controllo su detta discrezione.

54. La Caja Costarricense de Seguro Social (da ora CCSS) viene istituita il 1° novembre 1941 dalla legge n. 17 come istituzione semiautonoma. L'anno successivo fu creata l'assicurazione sanitaria (malattia e maternità) per l'assistenza medica, economica e sociale per i lavoratori assicurati e le loro famiglie. Nel 1943 l'ente fu trasformato in istituzione autonoma, destinata alla popolazione attiva con un sistema tripartito di finanziamento. Nel 1947 viene istituita l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e morte (IVM) appannaggio dei lavoratori pubblici e degli impiegati del lavoro privato. Ulteriore estensione

tutela costituzionale del patrimonio dell'ente, visto il divieto di trasferimento o di utilizzazione per scopi diversi da quelli che hanno motivato la loro creazione, dei fondi e delle riserve di sicurezza sociale della Caja (art. 73, Cost. c. r.).

Quanto all'assicurazione contro i rischi professionali, sarà posta a carico esclusivo dei datori di lavoro e sarà regolata da disposizioni speciali.

7. Dalla comparazione tra i due testi costituzionali, limitatamente alla materia lavoristico-previdenziale, pur con le segnalate differenze di tecnica normativa (per principi quello nostrano, di dettaglio quello centroamericano), emerge una ispirazione di fondo comune, attenta ai diritti sociali assunti al centro del sistema costituzionale, che suggerisce di guardare con rispetto ad un Paese collocato in un'area geografica che per ragioni storiche non brilla per il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze sociali ed economiche, il che spiega il titolo del presente contributo.

del campo di applicazione dell'IVM si ha tra il 1960 ed il 1971 con una sostanziale universalizzazione della copertura assicurativa in questione, che ha il suo acme nel 1975 con l'estensione dell'IVM anche ai lavoratori agricoli, caratterizzati da un sistema pensionistico non contributivo, così da proteggere anche i cittadini a basso reddito. La natura universale del sistema di protezione offerto dalla CCSS si manifesta appieno nel 1983, quando assorbe anche la funzione di soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie in favore di tutti i cittadini. Ad ulteriore protezione dei lavoratori, alla CCSS nel 2000 viene anche affidato il compito di raccolta della contribuzione relativa ai fondi di previdenza complementare. Dal 2015 è iniziato un processo di progressiva informatizzazione dei servizi erogati dalla CCSS tuttora in corso (dall'introduzione dell'*expediente digital*, all'eliminazione dell'*orden patronal*).